



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 2 del 14/01/2013 – del 18/01/2013 Udienza del 09/10/2012
Massima n.1:	<p>Titolo</p> <p>Amministrazione pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione della "Consulta provinciale per l'immigrazione" - Componenti - Inclusione di "una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano" e previsione che questi possa farsi sostituire da un suo delegato - Attribuzione unilaterale di funzioni obbligatorie ad organi statali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.</p> <p>Testo</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., l'art. 6, comma 3, lettera c), e comma 6, limitatamente al richiamo della lettera «c)» della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), che include tra i componenti della «Consulta provinciale per l'immigrazione» - di cui al comma 1 dello stesso articolo - anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il detto comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata. Tale disposizione, attribuendo unilateralmente funzioni obbligatorie ad organi statali, viola il suindicato parametro costituzionale, che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Né, d'altra parte, le forme di coordinamento con lo Stato che la Provincia sostiene di aver inteso realizzare, seppure auspicabili, trovano «il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati», come invece sarebbe</p>



	necessario alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 28/10/2011 n. 12 art. 6 co. 3 legge provincia Bolzano 28/10/2011 n. 12 art. 6 co. 6 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, comma 1

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it